

Roma, 26 novembre 2024

Prot. n. 1052024

**Dott. Gaetano Campo**  
Capo Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria

**Dott. Luigi Birritteri**  
Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

**Dott.ssa Mariaisabella Gandini**  
Direttore Generale del personale e della formazione

p.c. **Dott.ssa Giusi Bartolozzi**  
Capo di Gabinetto

p.c. **O.I.V.**

Oggetto: *addendum* volto ad integrare il P.D.G. di conferimento/rinnovo dell'incarico dirigenziale con l'inserimento di un obiettivo ulteriore rispetto a quanti in origine assegnati ai dirigenti

Questa sigla sindacale è stata resa edotta della trasmissione nei giorni scorsi a tutti i Dirigenti, in qualità di funzionari delegati per le spese di giustizia di cui T.U.d.p.r.n.155/2002, di un *addendum* volto ad integrare il P.D.G. di conferimento/rinnovo dell'incarico dirigenziale con l'inserimento di un obiettivo ulteriore rispetto a quanti agli stessi in origine assegnati.

Nella lettera di accompagnamento al provvedimento, ove si fa menzione di una "*avviata apposita interlocuzione con la Corte dei Conti*", non meglio definita nei contenuti e finalità, ai Dirigenti, nella certezza "*della consueta collaborazione*", è stato chiesto di restituire, sottoscritto per presa visione, l'*addendum de quo* recante l'invito ad "*assicurare il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture o delle richieste equivalenti di pagamento secondo il disposto di cui all'art.4 bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n.41 recante 'disposizione in materia di tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni'. L'obiettivo, connesso all'intervento normativo succitato, si colloca nell'ambito delle riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (riforma I.1)*". Come noto, il mancato conseguimento dell'obiettivo comporta la "*sanzione*" economica (a tacere in questa sede delle eventuali ulteriori responsabilità dirigenziali connesse all'incarico), con decurtazione della retribuzione di risultato non inferiore al 30%.

Al citato addendum è allegata la nota prot.n. 0002792 che in data 19 settembre u.s. l'OIV ha inoltrato agli organi di vertice politico/amministrativo del Ministero della Giustizia (e non ai Dirigenti Amministrativi di seconda fascia).

La dichiarata finalità di tale iniziativa, assunta, giova ricordare a ridosso del finire dell'anno 2024 e della chiusura contabile delle attività, vorrebbe ricondursi, quasi come un "atto dovuto", alla previsione dell'obbligo di legge di cui di cui all'art.4 bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n.41.

Premesso che i Dirigenti Amministrativi operanti sul territorio **hanno sempre dato dimostrazione (ove mai ce ne fosse stato bisogno) di ampia collaborazione e spirito di sacrificio** in tante circostanze, che qui non si va ad elencare, e che gli stessi sono ben sensibili ed orgogliosi di contribuire al conseguimento dei risultati di efficienza aventi rilievo europeo, la situazione sopra descritta è quanto meno discriminatoria per i dirigenti.

La riconducibilità delle spese di giustizia di cui al T.U.S.G., sopra citato, al novero dei cc.dd. crediti commerciali è tutt'altro che pacifica. Difatti, sia l'orientamento maggioritario della giurisprudenza della Corte di Cassazione sia quello formalmente espresso da ultimo dal Dipartimento degli Affari di Giustizia, Direzione degli Affari Giuridici e Legali (ved. note del 09.09.2024 e 13.11.2024 licenziate in sede di opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo ed in occasione del rapporto informativo trasmesso all'Avvocatura dello Stato di Napoli) sono nel senso che le spese di giustizia si connotano per il loro rilievo pubblicistico e si collocano al di fuori della libera contrattazione. È noto che in ambito giudiziario è delineato un sistema organico che concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria non ascrivibile ad attività negoziale/contrattuale (nell'affidamento di un incarico peritale, trattandosi di ausiliario del magistrato e non di "contraente" ad es. non viene effettuata alcuna gara, non vi è acquisizione di cig, etc.). Un recente parere dell'ANAC, nell'affrontare il diverso tema degli obblighi di trasparenza per gli incarichi dei consulenti tecnici nominati dal Pubblico Ministero, ribadisce ed esalta la specificità della funzione giudiziaria e del ciclo delle spese di cui al TUSG: *"...Infatti, il legislatore ha introdotto disposizioni specifiche per i consulenti tecnici del Pubblico Ministero, al fine di garantire la sussistenza di adeguate capacità professionali necessarie per l'espletamento di tale funzione... Di conseguenza il consulente nominato dal P.M, nell'adempimento dell'incarico ricevuto, assume la qualifica di pubblico ufficiale con tutte le conseguenze del caso, come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 2675/1996 e n. 4062/1999.. Esso, infatti, a differenza dei consulenti nominati dalla difesa (parte 'privata'), concorrono oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria, .. 2. Liquidazione degli onorari dei consulenti del P.M. In materia di liquidazione degli onorari (e delle spese) in favore dei consulenti del P.M. si sono succedute nel tempo varie normative di riferimento ... Quindi il compenso del consulente nominato dal Giudice è ora regolato, sia in ambito civile che penale, dal D.P.R. n. 115/2002 'Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia' il quale a sua volta demanda alle tabelle ministeriali approvate col D.M. 30/05/2002'. **Nelle intenzioni del legislatore con il TUSG, nel coordinare l'intera disciplina delle spese del processo, si è inteso individuare un sistema organico in ambito giudiziario (civile, penale, amministrativo, contabile e tributario) giungendo a definire uno "statuto dei compensi dell'ausiliario del magistrato" che delinea l'intero "ciclo procedimentale" dell'attività professionale da un lato (individuazione delle spettanze, distinzione e misura degli onorari, domanda di liquidazione con relativa tempistica, etc..) e della attività giurisdizionale (provvedimento di liquidazione delle spese di giustizia e sua opposizione) dall'altro.... 4. Incarichi di consulenza tecnici del P.M. e esclusione di obblighi di pubblicazione i sensi del d.lgs. 33/2013. Ciò premesso, occorre rilevare che anche per i consulenti***

*tecniche che coadiuvano e assistono il Pubblico Ministero nello svolgimento delle proprie funzioni - in analogia a quanto previsto per altri ausiliari del giudice – **vige una specifica disciplina di settore che regola la nomina, in quali fasi del procedimento penale avviene il conferimento dell’incarico e la relativa procedura di liquidazione degli onorari**” (parere n. 1238/2024 del 10 aprile 2024 trasmesso agli Uffici Giudiziari con nota prot.n. 994.U del 20 novembre 2024 dal Responsabile della prevenzione e della trasparenza).*

La specifica disciplina di settore non muta la natura del credito a causa dell’automatica iscrizione delle fatture all’interno della Piattaforma della Certificazione del Credito, strumento inizialmente progettato per la compensazione dei crediti di cui al DM 15 luglio 2016 (spese, diritti e crediti spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato). Non a caso la nota Circolare della Ragioneria Generale n.36 dell’8 novembre u.s. (portata all’attenzione del Direttore Generale del Personale dai dirigenti in occasione della conferenza call del 18 novembre u.s.), riprendendo, in realtà, le riflessioni già argomentate nella precedente circolare n.15 del 05 aprile 2024 (pg.4), rimette alle singole Pubbliche Amministrazioni la valutazione circa la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi per definire un credito come commerciale: “...Ciò posto, le singole pubbliche amministrazioni avranno cura di valutare la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopra richiamati per definire le fattispecie di spesa che, pur correlate con l’emissione di una fattura elettronica, potrebbero non rientrare nell’alveo delle transazioni commerciali. In particolare, va rammentato come, tra gli elementi più rilevanti ai fini di tale valutazione, siano da ricomprendere: a) la presenza di un contratto, comunque denominato, il quale dia luogo ad un rapporto di tipo commerciale fra la pubblica amministrazione e il soggetto fornitore del bene o servizio. Così, ad esempio, non sarebbero riferibili a transazioni commerciali le fatture emesse a fronte di un mero trasferimento di risorse finanziarie, o a rimborso effettuato in fase di rendiconto della spesa, anziché per l’effettiva prestazione di un servizio; b) la necessità che la controparte della pubblica amministrazione sia un’impresa, intesa nell’accezione più ampia, che ricomprende anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. In tal senso, ad esempio, non rientrerebbero nel monitoraggio delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni quelle fattispecie dove, in ultima analisi, la controprestazione è svolta a favore del cittadino/contribuente. Ai fini del pagamento, ogni transazione commerciale, rispondente ai requisiti sopra indicati, viene accompagnata dall’emissione di fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione committente, obbligata al pagamento del corrispettivo. La stessa fattura elettronica è automaticamente registrata sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Esistono, tuttavia, casistiche di fatturazione elettronica nei confronti di pubbliche amministrazioni, anch’esse registrate in PCC, riferite a transazioni per le quali non sussistono gli elementi sopra richiamati, che ne qualificano la natura commerciale. Al riguardo, occorre segnalare come i criteri sopra esposti non fanno alcun riferimento all’oggetto della transazione. La natura del bene acquistato dalla pubblica amministrazione, infatti, risulta del tutto irrilevante ai fini della individuazione della natura commerciale di una transazione. Ciò che rileva, invece, è che i beni o servizi, oggetto della transazione, siano acquisiti dalla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto negoziale e che il fornitore sia un soggetto che esercita un’attività di impresa o professionale”.

Ciò posto, ad onta delle argomentazioni formali che l’Amministrazione della Giustizia ha espresso con le sopra menzionate note del Dipartimento degli Affari di Giustizia, Direzione degli Affari Giuridici e Legali, per le quali le liquidazioni di cui al T.U.S.G. non rientrano nel novero dei crediti commerciali, il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e della formazione, in maniera evidentemente frettolosa o quanto meno poco coordinata, addossa ai Dirigenti obiettivi ed obblighi che scaturiscono da una lettura del dato normativo capziosa e contraria alle indicazioni

interpretative a suo tempo fornite, liquidando la questione (nota bene, a fine novembre) come “*obbligo di legge*”.

Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che anche le spese di giustizia rientrino nel novero dei crediti commerciali, ci sarebbero conseguenze pregnanti anche ed *in primis* per l’Amministrazione Centrale. Infatti, l’invocato obbligo di legge non può ricadere esclusivamente sui Dirigenti Amministrativi di seconda fascia che operano sul territorio nella qualità di funzionari delegati ed **intervengono nel flusso della spesa solo quale ultimo attore di un processo complesso e articolato.**

E’ appena il caso di ricordare che il primo comma dell’art.4 bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n.41, recante “*Disposizione in materia di tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni*” prevede che “*ai fini dell’attuazione della Riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all’efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell’ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze nell’ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato*”. Similmente, per quanto qui di interesse, la circolare già menzionata n.15 RTS (pg.10) invita “*... le Amministrazioni a prevedere misure, anche di tipo organizzativo, tali da garantire un coordinamento delle varie strutture ministeriali che sia in grado, da un lato, di raccogliere i fabbisogni di ciascuna struttura e, dall’altro, mediante il ricorso ai richiamati strumenti di flessibilità, di mettere a disposizione delle medesime strutture, con la necessaria tempestività, le risorse di cassa necessarie, riducendo anche le possibili ricadute negative sui saldi di finanza pubblica determinate dal ricorso al mercato per garantire le disponibilità di cassa non utilizzate*”. La stessa nota dell’OIV, in premessa richiamata, che, si ribadisce, non vede destinatari i Dirigenti - funzionari delegati, richiama alla “*corresponsabilizzazione di tutti gli attori che intervengono nel processo di spesa e che possono avere un impatto sui tempi di pagamento da parte dei soggetti individuati come responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali*” suggerendo di “*realizzare quanto prima un intervento sui documenti di programmazione definendo un obiettivo sui tempi di pagamento che possa corresponsabilizzare tali attori*”.

Orbene, benchè il decreto-legge risalga al mese di febbraio 2023, la prima circolare RGS al mese gennaio, la circolare successiva ad aprile 2024 e la nota dell’OIV al mese di settembre 2024, **nessun provvedimento organizzativo è stato adottato da codesta Amministrazione Centrale in attuazione del previsto obbligo di legge**. Viceversa, è evidente l’**assenza di coordinamento tra le competenti strutture ministeriali e lo “scollamento” totale tra le previsioni di spesa**, elaborate dai Funzionari Delegati e inoltrate regolarmente con la richiesta del relativo accredito, e **la effettiva disponibilità di cassa delle somme. I residui, invero, vengono accreditati sistematicamente a distanza di 7/8 mesi e sul capitolo 1360 non risulta che vi siano stati accreditamenti di fondi in relazione al terzo ed ultimo quadrimestre dell’anno corrente, pur essendo oramai giunti alla chiusura dell’esercizio finanziario**. Proprio per le specificità delle spese di giustizia, in tale surreale situazione, **i funzionari delegati si trovano incolpevolmente a non poter emettere gli ordinativi di pagamento a fronte dei provvedimenti giurisdizionali di liquidazione che continuano ad essere emessi dai magistrati**. Invero, il servizio giustizia va reso anche senza la preventiva verifica dell’esistenza di fondi sufficienti a garantire il tempestivo pagamento sui relativi capitoli di spesa (1360,1363,1362), né è possibile sospendere le fatture per il ritardo nel trasferimento delle risorse finanziarie: “*... si ritiene che non rientrino nelle legittime cause di sospensione delle fatture tutte quelle condizioni in cui il ritardo di pagamento dell’Amministrazione dipenda da motivazioni interne*”.

*alle procedure amministrativo - contabili della pubblica amministrazione, comprese quelle derivanti dal ritardo nei trasferimenti di risorse finanziarie tra i diversi livelli di governo” (circolare n. 15 RGS).*

Si segnala, inoltre, la totale mancanza di indicazioni operative in merito ai casi di sospensione dei termini, di seguito a titolo esemplificativo indicati, che allungano in maniera significativa i tempi di lavoro:

- il controllo del decreto di liquidazione del magistrato operato nell’ambito del “dialogo cooperativo tra magistrato e funzionario delegato” (“...il rapporto tra funzionario delegato e magistrato è, in questo caso, improntato a spirito di leale collaborazione, mediante un dialogo costruttivo finalizzato a generare modelli di condotta operativi, conformi ai parametri legali di riferimento” - provvedimento DAG del 21 dicembre 2017 e del 29 maggio 2018);
- i ritardi delle amministrazioni a vario titolo interessate nel rilascio dei certificati di regolarità contributiva e/o fiscale di cui l’art. 48-bis D.P.R. n.602/73,
- la restituzione di fatture errate.

Si segnala, altresì, la carenza di disposizioni di coordinamento e la circostanza che anche nel PIAO 2024 l’obiettivo della riduzione dei tempi di pagamento sia solo genericamente citato con mero rinvio alla norma di riferimento (pgg. 15 e 16).

Infine, nulla è stato fatto, pur avendo sentore di criticità, nonostante la nota OIV più volte citata abbia espressamente previsto che “... a parere di questo Organismo, tenuto conto delle criticità specifiche relative dei Dipartimenti, si ritiene ammissibile l’assegnazione ai singoli uffici di un target diverso da quello riportato nella scheda di cui sopra, purchè si garantisca, all’interno di ogni Dipartimento un Tempo Medio di Ritardo complessivamente minore o uguale a zero”.

Orbene, è doveroso ricordare:

- che a differenza delle spese di giustizia, per le spese di funzionamento degli uffici (es. cap. 1550,1451, etc.), i cui funzionari delegati sono i Capi degli Uffici, è prevista una provvista anticipata e certa;
- che per il conseguimento degli obiettivi PNRR aventi ad oggetto la riduzione dei tempi di definizione dei processi civili e penali, sono stati articolati specifici piani organizzativi, supportati, anche, dalla assunzione di un significativo numero di AUPP (con l’effetto ulteriore, ben prevedibile, che l’aumento della definizione dei procedimenti pendenti e l’abbattimento della durata degli stessi, avrebbe determinato un aumento delle spese di giustizia).


**Di contro, laddove l’attuazione delle linee programmatiche del PNRR finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento delle fatture avrebbe richiesto l’impegno da parte di tutti gli attori a vario titolo coinvolti, l’Amministrazione si è limitata a coinvolgere i soli Dirigenti - funzionari delegati per le spese di giustizia, ponendo loro (ed a quanto sembra solo al loro), a fine anno e con effetto retroattivo, in assenza di ogni preliminare misura organizzativa, pur prevista come obbligo di legge in capo all’amministrazione centrale al fine di garantire il necessario efficientamento del processo di spesa e di coordinamento finanziario, un obiettivo con oggetto impossibile, posto a carico di chi non presiede e governa integralmente il flusso della spesa e del tutto scollegato dalla qualità e dalla quantità delle risorse disponibili. L’obbligo di collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse con riferimento all’art. 4 del d.lgs. n. 150/2009 è stato richiamato, da ultimo, anche nella Deliberazione n. 62/24/G del 13.05.2024**

**della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – Segnalazioni inviate alla Corte dei Conti dagli OIV e istituti di premialità riconosciuti al personale dipendente:** *“stando, in particolare, all’articolo 4, “Ai fini dell’attuazione dei principi generali di cui all’articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio, il ciclo di gestione della performance”, nello specifico stabilendo l’obbligo di collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse”( pag 28). Va citato anche l’art.5 dello stesso d.lgs il quale prevede che gli obiettivi di performance devono essere “... g) correlati alla quantità alla qualità delle risorse disponibili”.*

Stante quanto sopra rappresentato, la Scrivente O.S. invita l’Amministrazione ad individuare soluzioni che non si risolvano in danno dei dirigenti amministrativi, con buona pace anche dei principi dell’affidamento e correttezza datoriale, e chiede un incontro urgente al fine di ottenere doverosi chiarimenti, fermo restando le azioni legali conseguenti in caso di negativo riscontro.

Distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile  
Eugenio Marra



**addendum volto ad integrare il P.D.G. di conferimento/rinnovo dell'incarico dirigenziale con l'inserimento di un obiettivo ulteriore rispetto a quanti in origine assegnati ai dirigenti**

---

**Da** [posta-certificata@pec.aruba.it](mailto:posta-certificata@pec.aruba.it) <posta-certificata@pec.aruba.it>

**A** [coordinamentogiustizia.cisl@pec.it](mailto:coordinamentogiustizia.cisl@pec.it) <coordinamentogiustizia.cisl@pec.it>

**Data** martedì 26 novembre 2024 - 09:37

---

**Ricevuta di accettazione**

---

Il giorno 26/11/2024 alle ore 09:37:55 (+0100) il messaggio "addendum volto ad integrare il P.D.G. di conferimento/rinnovo dell'incarico dirigenziale con l'inserimento di un obiettivo ulteriore rispetto a quanti in origine assegnati ai dirigenti" proveniente da "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it"

ed indirizzato a:

[gabinetto.ministro@giustiziacert.it](mailto:gabinetto.ministro@giustiziacert.it) ("posta certificata") [oiv@giustiziacert.it](mailto:oiv@giustiziacert.it) ("posta certificata")  
[prot.dag@giustiziacert.it](mailto:prot.dag@giustiziacert.it) ("posta certificata") [prot.dog@giustiziacert.it](mailto:prot.dog@giustiziacert.it) ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec210312.20241126093755.244961.182.1.52@pec.aruba.it

---

[dati-cert.xml](#)

[smime.p7s](#)